

PROCEDURE PER LA VERIFICA DELLO STATO DI “NEET”

Sommario

OBIETTIVI DEL DOCUMENTO.....	2
PREMESSA	3
1. INTERVENTI DI COMPETENZA DEGLI ORGANISMI INTERMEDI.....	6
<i>1.1 Verifica iniziale dello stato di NEET</i>	<i>6</i>
<i>1.2 Verifica al momento dell'avvio del servizio o della misura di politica attiva</i>	<i>9</i>
2. PROGETTI DI COMPETENZA ANPAL.....	14
<i>2.2 Verifica in capo al beneficiario/soggetto attuatore</i>	<i>15</i>

OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

Il presente documento descrive la procedura relativa alla verifica della sussistenza dei requisiti di accesso al Programma Operativo Nazionale *Iniziativa Occupazione Giovani* (PON IOG) dei soggetti destinatari degli interventi (verifica dello stato di NEET), al fine di garantire l'adozione di modalità operative uniformi dei CPI e dei SA a livello nazionale.

La procedura, aggiornata alla luce dell'**implementazione della funzionalità online “MyANPAL” per la verifica dello stato di NEET**, disponibile a partire dal 21/01/2019 sul portale nazionale ANPAL, nonché tramite cooperazione applicativa sui sistemi informativi regionali, ha l'obiettivo di fornire ai referenti delle Amministrazioni responsabili istruzioni operative per l'esecuzione delle attività e il corretto adempimento degli obblighi previsti.

Il documento rappresenta uno strumento “*in progress*” suscettibile di aggiornamenti in rispondenza a mutamenti del contesto normativo e regolamentare ovvero a esigenze organizzative e operative che dovessero manifestarsi nel corso dell'implementazione della procedura.

Al fine di assicurare il rispetto dei requisiti di accesso al Programma, è stata impiegata, quale meccanismo di monitoraggio e controllo, la **verifica massiva ex post dello status di NEET** condotta sui codici fiscali dei giovani destinatari delle misure di politica attiva del Programma.

Nell'attuazione della seconda Convenzione del PON IOG, in ragione dell'implementazione della funzionalità MyANPAL, che consente un accertamento ex ante ed in itinere della sussistenza di tali requisiti, **tale verifica è, di fatto, superata.**

La verifica massiva dello status di NEET continuerà altresì a rappresentare, secondo le specifiche modalità operative definite dall'AdG, uno strumento utilizzato per l'accertamento delle spese relative alla fase antecedente all'implementazione del MyANPAL e al suo utilizzo da parte degli Organismi Intermedi.

PREMESSA

La presente procedura definisce le modalità e gli strumenti operativi per la verifica dello status di NEET dei destinatari delle misure e dei percorsi di Garanzia Giovani, finanziati a valere sull'Iniziativa per l'Occupazione Giovanile (IOG) rivolti a giovani **residenti nelle Regioni italiane e nella Provincia Autonoma di Trento, con esclusione dei giovani residenti nella Provincia Autonoma di Bolzano**, che risultano:

1. di **età compresa tra i 15 e i 29 anni** (29 anni e 364 giorni) al momento della registrazione al portale nazionale o regionale;
2. **“non occupati”**;
3. **non inseriti in un regolare corso di studi** (secondari superiori, terziari non universitari o universitari);
4. **non inseriti in alcun corso di formazione**, compresi quelli di aggiornamento per l'esercizio della professione o per il mantenimento dell'iscrizione a un Albo o Ordine professionale¹;
5. **non inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare**, in quanto misura formativa.

In coerenza con la definizione di NEET, la verifica del **requisito della “non occupazione”** è finalizzata ad accertare che il giovane destinatario degli interventi del Programma rientri in almeno una delle seguenti casistiche:

- soggetto «non occupato», ovvero privo di un rapporto di lavoro attivo attestato dall'assenza di una Comunicazione Obbligatoria;
- soggetto che, sebbene abbia un rapporto di lavoro attivo (CO), percepisce un reddito da lavoro dipendente o autonomo corrispondente ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 917/1986;
- soggetto in stato disoccupazione attestata dal servizio per l'impiego competente «disoccupato» ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 del D. Lgs. n. 150/2015 e dell'art. 4 co. 15-quater del D.L. n. 4/2019, ovvero soggetto che rilascia la DID e che soddisfa alternativamente uno dei seguenti requisiti:
 - non svolge attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
 - è un lavoratore il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 917/1986.

¹ Il praticantato è da considerarsi un periodo formativo di natura ordinamentale. Lo svolgimento del praticantato non è compatibile con uno dei requisiti soggettivi previsti dal Programma Garanzia Giovani.

Con riferimento al requisito n. 3, si precisa che esso risulta positivamente verificato qualora il giovane non sia iscritto ad un corso di studi secondari superiori, terziari non universitari o universitari o nel caso in cui, pur risultando iscritto ad un corso di studi, secondari superiori, terziari non universitari o universitari o nel caso in cui, pur risultando iscritto ad un corso di studi secondari superiori il giovane si sia ritirato o non abbia raggiunto il limite minimo di frequenza previsto ai fini della validità dell'anno scolastico e della relativa valutazione

Ai fini della verifica del requisito n. 4, si specifica che sono esclusi i corsi di formazione di base per l'acquisizione di competenze linguistiche, in quanto possibile attività propedeutica alla presa in carico e all'erogazione delle misure del Programma.

È inoltre ammessa la possibilità per un giovane di seguire un corso di aggiornamento e/o di formazione – anche online o in FAD – contestualmente allo svolgimento delle attività di una misura di Garanzia Giovani, qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

- il corso non preveda il rilascio di un certificato da parte di un Ente Accreditato regionale;
- il corso non preveda il rilascio di attestazione con valore certificatorio ai sensi del D.Lgs. 13/13 o, comunque, con valore abilitante secondo quanto stabilito da disposizioni nazionali – IeFP, IFTS o corsi obbligatori di aggiornamento per l'esercizio della professione o per il mantenimento dell'iscrizione ad un Albo o Ordine professionale;
- il corso non permetta l'acquisizione/il riconoscimento di crediti formativi spendibili per successivi percorsi di istruzione e formazione;
- la frequentazione del corso risulti conciliabile con le attività previste dalle singole misure “in trattamento” ovvero non ne rischi di pregiudicare il corretto svolgimento.

Le attività di verifica della sussistenza dei requisiti sopra elencati avvengono nei due seguenti momenti specifici:

- 1 **verifica iniziale dello stato di NEET**, effettuata al momento della presa in carico da parte di un CPI o di un SA. Il Soggetto incaricato verifica al momento della presa in carico che il giovane sia in possesso dei requisiti di età, residenza, non occupazione, non inserimento in un percorso di istruzione e formazione. Si precisa che il Soggetto incaricato verifica al momento della presa in carico i soli requisiti relativi a formazione/istruzione e occupazione, non rilevando il requisito dell'età che dovrà essere posseduto solo al momento della registrazione.
- 2 **verifica al momento dell'avvio del servizio o della misura di politica attiva**, con la finalità di determinare se il giovane sia ancora in possesso dei requisiti di NEET, nei seguenti casi:

- qualora siano trascorsi più di sessanta giorni consecutivi dalla presa in carico;
- se il giovane usufruisce di più misure in combinazione tra loro in un medesimo percorso, qualora tra una misura e l'altra intercorra un lasso di tempo superiore a sessanta giorni consecutivi;
- su specifica segnalazione della “Divisione 7 - Sistemi informativi e comunicazione dell’ANPAL” o su altre segnalazioni per anomalie riscontrate nella SAP.

Il giovane può registrarsi al Programma Garanzia Giovani, mediante l'utilizzo della procedura telematica (tramite il portale web www.garanziegiovani.gov.it e www.anpal.gov.it o uno dei portali regionali realizzati dagli OOII), ovvero recandosi personalmente presso un CPI o un SA.

L'avvio del percorso è inteso come momento procedurale che si apre con la registrazione sui portali e si chiude con la presa in carico da parte di un CPI o di un SA e con la sottoscrizione del Patto di servizio.

1. INTERVENTI DI COMPETENZA DEGLI ORGANISMI INTERMEDI

1.1 Verifica iniziale dello stato di NEET

Unità funzionali/soggetti coinvolti

- Soggetto incaricato del CPI
- Soggetto incaricato del SA

Descrizione delle attività

Il Soggetto incaricato del CPI o del SA procede all'identificazione del giovane attraverso la presa visione e acquisizione della copia del documento di identità in corso di validità, alla verifica della coincidenza e della correttezza dei dati anagrafici già presenti nella SAP, laddove il giovane si sia registrato tramite portale, nonché alla verifica dei requisiti di accesso alla Garanzia Giovani e di possesso, quindi, dello stato di NEET con riferimento a:

- requisito di età (alla data di registrazione al Programma);
- requisito di residenza;
- requisito di “non occupazione”;
- requisito di non inserimento in un percorso di istruzione e formazione.

Al fine di agevolare la verifica dello stato NEET, il Soggetto incaricato del CPI o del SA può usufruire della funzionalità online accedendo direttamente nell'area riservata MyANPAL disponibile sul portale nazionale ANPAL, nonché tramite cooperazione applicativa sui sistemi informativi regionali.

All'interno dell'area riservata agli operatori è disponibile un servizio di verifica NEET ove è possibile inserire un singolo codice fiscale e la data di riferimento per la quale si richiede la verifica dello stato di NEET. Tramite apposita funzione, il Soggetto incaricato potrà procedere al download del file contenente i risultati della consultazione effettuata e alla stampa dello stesso.

Con riferimento al requisito della “non occupazione” il servizio disponibile su MyANPAL e in cooperazione applicativa sui sistemi informativi regionali consente di:

- verificare la presenza di un rapporto di lavoro attivo (CO);
- in caso di presenza di una Comunicazione Obbligatoria trasmessa a partire dal 15/01/2020, accertare che il reddito da lavoro corrisponda ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 917/1986;
- verificare la presenza di una DID attiva.

Gli esiti prodotti dalla nuova funzionalità online di verifica dello stato di NEET non corrispondono a una certificazione dello stato di NEET. Sarà cura del Soggetto incaricato delle attività di verifica acquisire gli esiti della consultazione MyANPAL e formalizzarli entro un'apposita check list (*cfr. Allegato A*), tenendo conto di tutte le eventuali attività aggiuntive di approfondimento e verifica svolte, ivi comprese quelle relative al requisito di non inserimento in un percorso di formazione (le informazioni sui percorsi di formazione professionale, gestite a livello regionale, non sono consultabili attraverso MyANPAL).

Il Soggetto incaricato del CPI o del SA effettua le seguenti verifiche per ciascun requisito, restituendo nella check list l'evidenza del controllo per ogni condizione, attraverso un valore SI/NO (Verificato/Non verificato):

▪ **Requisito di età**

- *Verificato*, se alla data di registrazione al Programma l'età risulti compresa tra i 15 e i 29 anni (29 anni e 364 giorni);
- *Non verificato*, altrimenti.

▪ **Requisito di residenza**

- *Verificato*, se al momento della presa in carico il giovane risulti residente in Italia, ad esclusione della Provincia Autonoma di Bolzano;
- *Non verificato*, altrimenti.

▪ **Requisito di non occupazione**

- *Verificato*, se alla data di riferimento il giovane risulti “non occupato”; come già indicato in premessa, in funzione della declinazione del requisito di “non occupazione” operata da ciascun OI nella propria programmazione attuativa, si intendono “non occupati” i giovani rientranti in una delle seguenti casistiche:
 - soggetti per cui non è presente un rapporto di lavoro attivo (non presenza di una Comunicazione Obbligatoria);
 - soggetti che, sebbene abbiano un rapporto di lavoro attivo (CO), percepiscono un reddito da lavoro dipendente o autonomo corrispondente ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 917/1986 (a tal fine, il servizio disponibile su MyANPAL consente di verificare per i rapporti di lavoro attivi (CO) successivi al 15/01/2020, che il reddito da lavoro corrisponda ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 917/1986);

- soggetti in stato disoccupazione attestata dal servizio per l'impiego competente «disoccupato» ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 del D. Lgs. n. 150/2015 e dell'art. 4 co. 15-quater del D.L. n. 4/2019 (a tal fine, il servizio disponibile su MyANPAL consente di verificare la presenza di una DID attiva).
- *Non verificato*, altrimenti.

Nel caso in cui la consultazione dei sistemi informativi restituisca un esito “Non Verificato” e il giovane evidenzia, invece, di soddisfare il requisito di “non occupazione”, quest'ultimo potrà acquisire dall'operatore i dettagli relativi al rapporto di lavoro che non risulta cessato, in modo da fornire gli opportuni chiarimenti o effettuare i necessari approfondimenti con il datore di lavoro interessato e richiedere allo stesso di ottemperare agli adempimenti di competenza. Analogamente il giovane potrà produrre all'operatore documentazione idonea a dimostrare la sussistenza delle condizioni connesse al reddito da lavoro e allo stato di “disoccupazione”.

In alternativa, si potrà procedere con l'acquisizione di autodichiarazioni ex D.P.R. n. 445/2000 sottoscritte da parte dei giovani.

▪ **Requisito di non inserimento in un percorso di istruzione**

- *Verificato*, se alla data di riferimento il giovane risulti non inserito in un percorso di istruzione;
- *Non verificato*, altrimenti.

Al fine di verificare la sussistenza del requisito dell'istruzione sui soggetti che partecipano al Programma Garanzia Giovani e nell'ottica di limitare il ricorso alle autodichiarazioni, al momento della presa in carico il Soggetto incaricato del CPI/SA può avvalersi della consultazione dello strumento MyANPAL o di altri sistemi informativi a disposizione (Anagrafe Nazionale degli Studenti - ANS, Anagrafe Nazionale degli Studenti e dei Laureati dell'Università - ANSUL).

Nel caso in cui la consultazione dei sistemi informativi restituisca un esito “Non Verificato”:

- per i casi in cui il giovane risulti iscritto a un percorso di istruzione e formazione, il Soggetto incaricato del CPI/SA inviterà il giovane a richiedere al proprio istituto la regolarizzazione della posizione nell'Anagrafe degli Studenti o, in alternativa, a produrre una dichiarazione rilasciata dallo stesso Istituto attestante la non frequenza del percorso/ritiro o la frequenza del percorso inferiore al limite minimo previsto ai fini della validità dell'anno scolastico e della relativa valutazione;

- per i giovani che risultano iscritti all'Università, il Soggetto incaricato del CPI/SA inviterà il giovane a produrre documentazione, rilasciata dall'Università, idonea a dimostrare la sospensione o il ritiro dagli studi.

In alternativa, si potrà procedere con l'acquisizione di autodichiarazioni ex D.P.R. n. 445/2000 sottoscritte da parte dei giovani.

▪ **Requisito di non inserimento in un percorso di formazione**

- *Verificato*, se alla data di riferimento il giovane risulti non inserito in un corso di formazione o in un tirocinio extracurricolare
- *Non verificato*, altrimenti.

La verifica viene effettuata sul sistema informativo della formazione regionale disponibile e, per quanto riguarda i tirocini extracurricolari, attraverso la consultazione delle Comunicazioni Obbligatorie.

Nel caso in cui non sia possibile effettuare la verifica sul requisito di non inserimento in un percorso di formazione, il Soggetto incaricato del CPI o del SA dovrà integrare l'esito della verifica con l'acquisizione di autodichiarazioni ex D.P.R. n. 445/2000 sottoscritte da parte dei giovani.

Affinché sia accertato lo stato di NEET, tutti i requisiti devono risultare verificati, altrimenti il Soggetto incaricato procede d'ufficio alla cancellazione del giovane dal Programma.

1.2 Verifica al momento dell'avvio del servizio o della misura di politica attiva

Unità funzionali/soggetti coinvolti:

- Soggetto incaricato del CPI
- Soggetto incaricato del SA

Descrizione delle attività

La verifica dei requisiti del giovane successiva alla presa in carico interviene nei seguenti casi:

- qualora siano trascorsi più di sessanta giorni consecutivi dal momento della presa in carico al momento dell'avvio del servizio o della misura di politica attiva;
- se il giovane usufruisce di più misure in combinazione tra loro in un medesimo percorso, qualora tra una misura e l'altra intercorra un lasso di tempo superiore a sessanta giorni consecutivi;
- su specifica segnalazione della "Divisione 7 - Sistemi informativi e comunicazione dell'ANPAL" o su altre segnalazioni per anomalie riscontrate nella SAP.

In tutti i casi è adottata la procedura di seguito descritta.

Il Soggetto incaricato del CPI o del SA effettua le seguenti verifiche per ciascun requisito, restituendo nella check list (*cfr. Allegato A*) l'evidenza del controllo per ogni condizione, attraverso un valore SI/NO (*Verificato/Non verificato*):

- requisito di età (alla data di registrazione al Programma);
- requisito di residenza;
- requisito di “non occupazione”;
- requisito di non inserimento in un percorso di istruzione e formazione.

In analogia con quanto già descritto nel precedente paragrafo in relazione alla verifica iniziale dello stato di NEET, il Soggetto incaricato del CPI o del SA può usufruire della funzionalità online accedendo direttamente nell'area riservata “MyANPAL” disponibile sul portale nazionale ANPAL, nonché tramite cooperazione applicativa sui sistemi informativi regionali.

All'interno dell'area riservata agli operatori è disponibile un servizio di verifica NEET ove è possibile inserire un singolo codice fiscale e la data di riferimento². Tramite apposita funzione il Soggetto incaricato potrà procedere al download del file contenente i risultati della consultazione effettuata e alla stampa dello stesso.

Come già indicato nel precedente paragrafo, in relazione al requisito della “non occupazione” il servizio disponibile su MyANPAL e in cooperazione applicativa sui sistemi informativi regionali consente di:

- verificare la presenza di un rapporto di lavoro attivo (CO);
- in caso di presenza di una Comunicazione Obbligatoria trasmessa a partire dal 15/01/2020, accertare che il reddito da lavoro corrisponda ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 917/1986;
- verificare la presenza di una DID attiva.

Gli esiti prodotti dalla nuova funzionalità online di verifica dello stato di NEET non corrispondono a una certificazione dello stato di NEET. Sarà cura del Soggetto incaricato delle attività di verifica formalizzarne gli esiti entro un'apposita check list (*cfr. Allegato A*), tenendo conto di tutte le eventuali attività aggiuntive di approfondimento e verifica svolte, ivi comprese quelle relative al requisito di non inserimento in un percorso di formazione (le informazioni sui percorsi di formazione professionale, gestite a livello regionale, non sono consultabili attraverso MyANPAL).

² La data di riferimento dovrà essere individuata e inserita dall'operatore, in base ai momenti di controllo previsti dalla procedura.

Il Soggetto incaricato del CPI o del SA effettua le seguenti verifiche per ciascun requisito, restituendo nella check list l'evidenza del controllo per ogni condizione, attraverso un valore SI/NO (*Verificato/Non verificato*):

▪ **Requisito di età**

- *Verificato*, se alla data di registrazione al Programma l'età risulti compresa tra i 15 e i 29 anni (29 anni e 364 giorni);
- *Non verificato*, altrimenti.

▪ **Requisito di residenza**

- *Verificato*, se alla data di avvio del servizio o della misura di politica attiva il giovane risulti residente in Italia, ad esclusione della Provincia Autonoma di Bolzano;
- *Non verificato*, altrimenti.

▪ **Requisito di non occupazione**

- *Verificato*, se alla data di riferimento il giovane risulti “non occupato”; come già indicato in premessa, in funzione della declinazione del requisito di “non occupazione” operata da ciascun OI nella propria programmazione attuativa, si intendono “non occupati” i giovani rientranti in una delle seguenti casistiche:
 - soggetti per cui non è presente un rapporto di lavoro attivo (non presenza di una Comunicazione Obbligatoria);
 - soggetti che, sebbene abbiano un rapporto di lavoro attivo (CO), percepiscono un reddito da lavoro dipendente o autonomo corrispondente ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 917/1986 (a tal fine, il servizio disponibile su MyANPAL consente di verificare per i rapporti di lavoro attivi (CO) successivi al 15/01/2020, che il reddito da lavoro corrisponda ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 917/1986);
 - soggetti in stato disoccupazione attestata dal servizio per l'impiego competente «disoccupato» ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 del D. Lgs. n. 150/2015 e dell'art. 4 co. 15-quater del D.L. n. 4/2019 (a tal fine, il servizio disponibile su MyANPAL consente di verificare la presenza di una DID attiva).
- *Non verificato*, altrimenti.

Nel caso in cui la consultazione dei sistemi informativi restituisca un esito “Non Verificato” e il giovane evidenzia, invece, di soddisfare il requisito di “non occupazione”, quest'ultimo potrà acquisire

dall'operatore i dettagli relativi al rapporto di lavoro che non risulta cessato, in modo da fornire gli opportuni chiarimenti o effettuare i necessari approfondimenti con il datore di lavoro interessato e richiedere allo stesso di ottemperare agli adempimenti di competenza. Analogamente il giovane potrà produrre all'operatore documentazione idonea a dimostrare la sussistenza delle condizioni connesse al reddito da lavoro e allo stato di "disoccupazione".

In alternativa, si potrà procedere con l'acquisizione di autodichiarazioni ex D.P.R. n. 445/2000 sottoscritte da parte dei giovani.

▪ **Requisito di non inserimento in un percorso di istruzione**

- *Verificato*, se alla data di riferimento il giovane risulti non inserito in un percorso di istruzione;
- *Non verificato*, altrimenti.

Al fine di verificare la sussistenza del requisito dell'istruzione sui soggetti che partecipano al Programma Garanzia Giovani e nell'ottica di limitare il ricorso alle autodichiarazioni, al momento dell'avvio del servizio o della misura di politica attiva, il Soggetto incaricato del CPI/SA può avvalersi della consultazione dello strumento MyANPAL³ o di altri sistemi informativi a disposizione (Anagrafe Nazionale degli Studenti - ANS, Anagrafe Nazionale degli Studenti e dei Laureati dell'Università - ANSUL).

Nel caso in cui la consultazione dei sistemi informativi restituisca un esito "Non Verificato":

- per i casi in cui il giovane risulti iscritto ad un percorso di istruzione e formazione, il Soggetto incaricato del CPI/SA inviterà il giovane a richiedere al proprio istituto la regolarizzazione della posizione nell'Anagrafe degli Studenti o, in alternativa, a produrre una dichiarazione rilasciata dallo stesso Istituto attestante la non frequenza del percorso/ritiro o la frequenza del percorso inferiore al limite minimo previsto ai fini della validità dell'anno scolastico e della relativa valutazione;

³ Al fine di agevolare la verifica, il MLPS (ora ANPAL) e il MIUR hanno stipulato, in data 22 aprile 2016, la "Convenzione per la fruibilità telematica dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti e dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti Universitari e dei Laureati ai sensi dell'art. 58 del Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005". La Convenzione autorizza ANPAL ad accedere ai dati dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti (ANS) e dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti Universitari e dei Laureati (ANSUL) attraverso il servizio di consultazione online fornito dal MIUR. Da tale servizio restano esclusi i corsi di formazione regionali o di aggiornamento professionale, per i quali ciascun Soggetto incaricato dovrà verificare, ricorrendo all'interrogazione del proprio sistema informativo regionale, il possesso, da parte del giovane interessato, **del requisito relativo alla formazione**.

- per i giovani che risultano iscritti all'Università, il Soggetto incaricato del CPI/SA inviterà il giovane a produrre documentazione, rilasciata dall'Università, idonea a dimostrare la sospensione o il ritiro dagli studi.

In alternativa, si potrà procedere con l'acquisizione di autodichiarazioni ex D.P.R. n. 445/2000 sottoscritte da parte dei giovani.

▪ **Requisito di non inserimento in un percorso di formazione**

- *Verificato*, se alla data di riferimento il giovane risulti non inserito in un corso di formazione o in un tirocinio extracurriculare
- *Non verificato*, altrimenti.

La verifica viene effettuata sul sistema informativo della formazione regionale disponibile e, per quanto riguarda i tirocini extracurricolari, attraverso la consultazione delle Comunicazioni Obbligatorie

Nel caso in cui non sia possibile effettuare la verifica sul requisito dello stato di istruzione e formazione, il Soggetto incaricato del CPI o del SA dovrà integrare l'esito della verifica con l'acquisizione di autodichiarazioni ex D.P.R. n. 445/2000 sottoscritte da parte dei giovani.

Affinché sia accertato lo stato di NEET, **tutti i requisiti devono risultare verificati**, altrimenti il Soggetto incaricato procede d'ufficio alla cancellazione del giovane dal Programma.

2. PROGETTI DI COMPETENZA ANPAL

2.1 Presa in carico centralizzata

Nel caso di misure di politica attiva promosse a livello nazionale, ovvero di misure attuate a diversi livelli amministrativi che contribuiscono a dare attuazione a politiche attive gestite direttamente a livello nazionale, tra le quali la Misura 9 bis, l'AdG ha previsto la possibilità di procedere, in alternativa alla presa in carico condotta da parte di un CPI/SA (per cui si rinvia al precedente paragrafo 1.1), a una presa in carico centralizzata MyANPAL attiva a partire dal 02/12/2019. Tale modalità, infatti, interviene qualora il giovane non sia stato già preso in carico da parte di un CPI o di un SA.

Per i giovani aderenti alla Garanzia Giovani per cui l'operatore nazionale richiede ad ANPAL, attraverso apposita funzione, l'avvio della procedura di presa in carico centralizzata, la verifica dello stato di NEET avviene come nel seguito rappresentato.

A seguito dell'invito all'autoprofilazione inviato via e-mail da ANPAL, il giovane entro 15 giorni (trascorsi i quali la procedura non sarà più attiva) dovrà accedere all'area riservata su MyANPAL e inserire, oltre ai dati richiesti dal portale (alcuni dati anagrafici, estremi del documento d'identità ovvero, in assenza del documento d'identità, permesso di soggiorno o documento equivalente), tutte le informazioni utili all'individuazione del profiling.

Il giovane autodichiara tramite *flag* di:

- essere residente in una delle Regioni italiane/Provincia Autonoma di Trento ammissibili al PON IOG;
- essere “non occupato”⁴;
- non essere inserito in un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari);
- non essere inserito in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l'esercizio della professione o per il mantenimento dell'iscrizione ad un Albo od Ordine professionale;
- non essere inserito in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare.

Rese le informazioni richieste, il giovane prende visione e dichiara, tramite *flag*, che è “*Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione, o uso, di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato*

⁴ ovvero privo di un rapporto di lavoro attivo attestato dall'assenza di una Comunicazione Obbligatoria;

sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. n. 445/00)”.

Una volta completata l'autodichiarazione, il sistema elabora, in tempo reale, le informazioni inserite dal giovane in merito allo stato di NEET attraverso l'applicativo online MyANPAL. Laddove il sistema confermi le informazioni inserite dal giovane, il sistema elabora il documento di presa in carico centralizzata, completo dell'autodichiarazione ex art. 75 D.P.R. n. 445/00.

Una volta che il giovane avrà proceduto a effettuare il download del Patto di servizio il documento dovrà essere firmato e caricato sull'area a lui riservata, insieme alla scansione del proprio documento di identità. A completamento della procedura, il giovane riceverà un'e-mail di conferma dell'avvenuta presa in carico.

Diversamente, qualora il sistema non confermi tutte le informazioni inserite dal giovane in merito al suo stato di NEET, l'applicativo MyANPAL invia al giovane un'e-mail con la quale comunica il non perfezionamento della presa in carico per assenza dei requisiti di NEET. Qualora il giovane non ritenga di confermare l'esito negativo della verifica, è facoltà dello stesso rivolgersi al CPI per ottenere un ulteriore approfondimento in merito alla verifica del possesso dei requisiti di NEET.

2.2 Verifica in capo al beneficiario/soggetto attuatore

Unità funzionali/soggetti coinvolti

- Beneficiario/Soggetto Attuatore
- Attuazione PON IOG

Descrizione delle attività

Per i progetti a titolarità nazionale, ANPAL ha reso disponibile una procedura del tutto online di presa in carico centralizzata tramite la Scrivania MyANPAL disponibile sul sito www.anpal.gov.it.

Attraverso tale procedura i soggetti attuatori vengono dotati di utenza di operatore nazionale, attraverso la quale poter effettuare una serie di attività, come di seguito descritte:

- per i giovani che hanno già una presa in carico: visualizzare le SAP (Scheda Anagrafico Professionale) dei giovani da avviare alla politica. Nel caso di politica A02 (presa in carico e stipula del patto GG) tracciata a sistema, l'operatore procede a verificare che la data di presa in carico rientri nei sessanta giorni precedenti l'avvio della misura. Nel caso siano trascorsi più di sessanta giorni dalla presa in carico all'avvio della misura l'operatore può accedere all'area “Verifica Status NEET” per verificare che i giovani siano ancora in possesso dei requisiti previsti alla data di riferimento, compilando apposita check list (*cf. Allegato A*). Se l'esito di tale controllo è positivo i giovani possono essere avviati alla misura. In caso di esito negativo l'operatore procede seguendo

due modalità: a) non avvia i giovani a causa dell'assenza dei requisiti; b) comunica al giovane l'esito della verifica, invitandolo a recarsi presso il CPI nel caso in cui le informazioni restituite dal sistema MyANPAL risultino non coerenti e/o non aggiornate;

- per i giovani che non hanno una presa in carico: se il giovane ha una registrazione a Garanzia Giovani, ma non ha ancora completato la presa in carico e la stipula del patto di servizio, l'operatore abilitato può procedere come segue: tramite la sezione del menù "Presa in carico", procede a caricare il file con i codici fiscali dei giovani. A seguito dell'elaborazione automatica del file così caricato il giovane riceverà una mail con le indicazioni utili a procedere con la presa in carico centralizzata (entro 15 giorni). Una volta terminato il processo il sistema produrrà in automatico il patto di servizio. Il giovane dovrà scaricare il patto di servizio, sottoscriverlo e caricarlo nuovamente a sistema.

Si segnala che, nel caso in cui la verifica riguardi un numero di codici fiscali rilevante (superiore alle cinquanta unità), il Beneficiario/Soggetto Attuatore potrà predisporre e trasmettere alla Divisione 7 "Sistemi informativi e comunicazione" di ANPAL l'elenco dei codici fiscali dei potenziali destinatari dei servizi e delle misure finanziate sui progetti con l'indicazione della data di riferimento per il controllo (data di avvio del servizio o della misura di politica attiva), previo accordo con l'ufficio competente che fornirà il tracciato record da utilizzare per la richiesta e nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali.

La Divisione 7 "Sistemi informativi e comunicazione" di ANPAL elabora i dati sulla base delle indicazioni dell'AdG e predispone un prospetto riepilogativo dei controlli svolti e dei relativi esiti.

Il prospetto è trasmesso al Beneficiario/Soggetto Attuatore per verificarne la completezza, nonché assumere e formalizzare nell'apposita check list (*cf. Allegato A*) gli esiti delle verifiche effettuate, evidenziando le casistiche in cui risultino da svolgere attività specifiche di approfondimento (presunta mancanza dei requisiti di istruzione/formazione/occupazione) attraverso la consultazione diretta del giovane.